



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Ad Dipartimento dell'ICQRF
Via Quintino Sella, 42
00187 Roma

Ad CREA DC
Via G. Venezian, 22
20133 Milano

Oggetto: Nota tecnica per cessione fra ditte sementiere di sementi in natura di specie foraggere di categoria commerciale.

Ad Assosementi
Via dell'Industria, 33
40138 Bologna

Ad Asseme
Via XXIV Maggio, 43
00187 Roma

Si fa riferimento alla cessione fra ditte sementiere di sementi in natura di specie foraggere di categoria commerciale.

Al riguardo si fa presente che il decreto 15 dicembre 2017 ha recepito la Direttiva (UE) 2016/2109 con l'inclusione di 22 nuove specie foraggere per le quali è prevista la possibilità di certificare le rispettive sementi come categorie "di base" o "certificate", ovvero come sementi "commerciali". In quest'ultimo caso, la certificazione attesta unicamente l'identità di specie e la rispondenza a determinati requisiti sanitari specificati in normativa.

Per quanto attiene le modalità di certificazione di tali specie foraggere il recente Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che ha aggiornato la normativa sementiera italiana, nulla ha modificato rispetto alla situazione preesistente delle sementi di "categoria commerciale".

Pertanto, anche per queste nuove specie, dal punto di vista operativo, la certificazione delle sementi "commerciali" (cartellino marrone) è subordinata alla presentazione della relativa domanda al CREA-DC da parte della ditta sementiera, al campionamento ufficiale del lotto da certificare e alla successiva analisi per verificare l'identità di specie.

In aggiunta a quanto sopra, la ditta richiedente deve presentare, contestualmente alla richiesta di certificazione, anche la documentazione necessaria ad attestare l'origine del prodotto (documento di consegna fornito dall'azienda agricola produttrice nel caso di produzioni nazionali, ovvero documento di importazione nel caso di produzioni di provenienza estera) così da garantire la tracciabilità del materiale.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Nel caso le sementi in natura destinate a essere immesse in commercio come “sementi di categoria commerciale” siano state oggetto di passaggi successivi tra ditte sementiere, ad esempio per lavorazioni intermedie, prima della richiesta di certificazione, i documenti di trasporto, da esibire a CREA-DC, attestanti tali passaggi devono consentire la completa tracciabilità antecedente la richiesta di certificazione.

Tali cessioni si basano sul concetto che le sementi in natura, oggetto dei trasferimenti che precedono la richiesta di certificazione ufficiale come sementi “commerciali”, siano materiale ancora non idoneo alla semina, poiché necessitano di lavorazioni di selezione e confezionamento e quindi non ancora conformi per l'immissione nel circuito commerciale.

Tutto ciò premesso, la cessione di sementi in natura, appartenenti alla categoria commerciale, fra ditte sementiere, in epoca antecedente la richiesta di certificazione ufficiale, è consentito senza cartellino ufficiale, solo se le ditte sementiere coinvolte negli scambi garantiscono la **tracciabilità** del prodotto in questione e soddisfano i seguenti requisiti:

- il materiale oggetto dello scambio è registrato nel proprio sistema di tracciabilità, di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 20/2021, specificando i quantitativi in ingresso e in uscita e gli eventuali scarti;
- il materiale oggetto dello scambio è accompagnato dal documento di trasporto, in cui sono riportati i quantitativi di semente in natura, emesso dall'agricoltore-moltiplicatore in caso di produzioni nazionali, ovvero del documento di importazione in caso di produzioni estere.

Tale documentazione dovrà essere presentata, da parte della ditta sementiera finale, al CREA-DC al momento della richiesta di certificazione.

Il DIRETTORE
Bruno Caio Faraglia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli art. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005